

167.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione giustizia (Annunzio della presentazione di una relazione)	3780	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3778
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3781	Proposte di legge:	
Disegni di legge:		(Adesione di deputati)	3777
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3778	(Annunzio)	3777
(Conferma dell'assegnazione a Commissione in sede legislativa e richiesta di parere ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento)	3779	(Approvazioni in Commissione)	3779
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	3780	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3778
Interpellanze sui problemi della giustizia penale	3763	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	3780
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	3783	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	3783
		Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documento)	3780

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE SUI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA PENALE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

va considerata la necessità, ormai imprescindibile, di determinare una stretta correlazione tra codice penale, codice di procedura penale, con le sentenze della Corte Costituzionale e con la stessa Costituzione in vigore, soprattutto in rapporto al passaggio dal processo accusatorio a quello inquisitorio;

va considerata altresì la necessità di provvedere, in funzione della evoluzione dei rapporti con altri Stati, soprattutto in seno alla CEE oltre che in seno ad organizzazioni internazionali, all'imprescindibile, naturale e più rapido adeguamento della nostra legislazione, soprattutto in materia penale, a particolari norme internazionali;

è nota l'eccessiva lunghezza delle procedure penali per giungere alla conclusione dei processi, come sono note le pessime conseguenze, antiggiuridiche, provocate da tali ritardi, per la sicurezza e per l'immagine del Paese;

vanno considerate le negative conseguenze per la giustizia del secondo capoverso dell'articolo 27 della Costituzione, laddove al comma 2 si legge: « l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva », capoverso che ad avviso degli interpellanti è da eliminare secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione e per cui i deputati della Lega hanno presentato da tempo una proposta di legge costituzionale in merito;

le ripetute revisioni del Codice di Procedura Penale a seguito delle varie leggi delega che si sono susseguite in questi anni, non sembrano adeguate ad assicurare azioni di prevenzione e di legittima punizione per l'incredibile aumento del numero dei massimi delitti e dell'attività della criminalità organizzata (spaccio di droga, riciclaggio di denaro sporco, « pizzo », « rapimenti », tangenti, contrabbando ecc.);

l'abolizione del giudice istruttore non sembra aver giovato alla rapidità degli *itinera* processuali;

vanno considerate inoltre le manchevolezze ed i ritardi per un coordinamento rapido nella raccolta delle prove nelle indagini circa i reati commessi, soprattutto a causa della introduzione del giudice delle indagini preliminari (GIP), che rappresenta molto spesso un inutile diaframma che incide, ritardandolo, sullo svolgimento degli *itinera* processuali, e quindi l'opportunità di abolirne la presenza restituendo al Pubblico Ministero la piena titolarità dei compiti che attualmente svolge, compiti non chiaramente definiti nella Costituzione (articolo 107 e articolo 112);

quanto sopra rilevato dimostra l'insussistenza delle perplessità circa i limiti da imporre ai poteri del pubblico Ministero, che non è più possibile considerare, come in un recente passato, strumento dell'esecutivo, ma al contrario esclusivamente titolare di compiti riservati costituzionalmente alla competenza e all'autonomia della Magistratura in quanto tale;

va considerato l'uso eccessivo e spesso frettolosamente applicato dei proce-

dimenti speciali, quali quelli introdotti nel libro VI del Codice di Procedura Penale, e per i quali è necessaria una migliore disciplina del rapporto tra il reato e la pena e quindi una ulteriore revisione;

va considerata la necessità di un sempre maggiore coordinamento tra i vari ordini della Magistratura e da ciò l'opportunità di inserire nell'ambito della Magistratura stessa, sotto forma di « specializzazioni », due diversi ruoli tra loro strettamente collegati: quello esclusivamente dedicato alle indagini ed alla raccolta delle prove, oggi rappresentato dal pubblico Ministero e dal GIP (quest'ultimo da abolire) e l'altro incaricato di procedere ai dibattimenti ed all'emanazione delle relative sentenze;

va considerata la necessità di un sempre maggiore coordinamento delle indagini tra Magistratura e Corpi di Polizia e di ampliamento dei relativi organici, provvedendo contemporaneamente e in tempi rapidi all'installazione dei più moderni strumenti tecnologici (banche dati, raccolta delle sentenze, aggiornamenti processuali, ecc.);

vanno considerate le conseguenze spesso negative della normativa prevista a favore dei detenuti in rapporto alla loro buona condotta e quindi l'opportunità di nuove norme per i Magistrati e gli Organi di Sorveglianza —;

se siano allo studio iniziative per la revisione del Codice di Procedura Penale non solo rispetto a quanto richiamato in premessa ma anche in rapporto a certe parti del codice penale in vigore, che ugualmente vanno sottoposte, ad avviso degli interpellanti, a revisione.

(2-00612) « Luigi Rossi, Formentini ». (15 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale costituisce uno dei momenti fondamentali della riforma dello Stato;

coniugare garanzie e funzionalità è esigenza primaria di un ordinamento democratico, e il processo penale deve corrispondere in modo adeguato a tale obiettivo;

il Governo ha presentato il 18 marzo scorso il disegno di legge « modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato », nella considerazione che:

« il giudizio abbreviato ha rappresentato una importante novità nel nuovo codice di procedura penale sollecitata dall'intento di favorire la definizione anticipata del procedimento, presupposto indispensabile per deflazionare il dibattito e consentire un corretto funzionamento del nuovo processo penale »;

« coerentemente con l'impostazione "negoziale" delineata dal legislatore, la valutazione in ordine alla scelta del rito da seguire era rimessa alla discrezionalità delle parti per cui dal dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato derivavano effetti preclusivi alla instaurazione del procedimento e la relativa decisione era sottratta al sindacato del giudice »;

« sono stati sollevati dubbi di compatibilità costituzionale della nuova disciplina per la contraddizione esistente tra il diritto alla riduzione di pena riconosciuto a tutti gli imputati che rinunciano a fare valere in dibattimento le proprie tesi difensive e il diritto di "accesso" al trattamento premiale, in concreto subordinato alla discrezionale valutazione del pubblico ministero »;

« la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le perplessità sopra richiamate e ha affermato la sindacabilità del

dissenso del pubblico ministero, individuando nella "non deducibilità allo stato degli atti" il solo presupposto idoneo a legittimare l'opposizione di quest'ultimo »;

« le decisioni della Corte hanno dunque mutato sensibilmente la linea originariamente individuata dal legislatore, suggerendo di procedere a specifiche modifiche alla disciplina attuale »;

« l'effettivo riconoscimento del principio di uguaglianza impone pertanto che il rito abbreviato diventi accessibile a tutti gli imputati, con una modifica normativa volta a contemperare la libertà del pubblico ministero nelle indagini con il "diritto di accesso" dell'imputato al rito abbreviato »;

la Commissione parlamentare per il parere al Governo sul nuovo Codice di Procedura Penale è stata istituita — nell'ambito della delega al Governo per l'emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) —, con il compito di esprimere il proprio parere sul testo delle nuove disposizioni sul processo penale;

nei tre anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale il Governo poteva emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla delega e su parere conforme della Commissione e identico termine era stato assegnato (articolo 10 della legge n. 81 del 1987) alla Commissione per completare i propri lavori;

prima della scadenza prevista per il 23 ottobre 1992 il Governo e il Parlamento si erano posti il problema della « proroga » della Commissione, dal momento che essa non aveva avuto la possibilità di esaminare il contenuto del « pacchetto » di modifiche e integrazioni al processo penale ufficiosamente annunciato dalla Commissione Pisapia, che innova significativamente nei settori della prova, dell'udienza preliminare e del procedimento pretorile;

questi nuovi meccanismi processuali rappresentano momenti chiave del nuovo

processo consentendo di realizzare quel salto di qualità in grado di garantire nel rispetto dei diritti dei cittadini rapidità della giustizia e accertamento della verità;

questo « pacchetto » era stato illustrato sinteticamente alla Commissione bicamerale dal ministro Martelli nella seduta di Commissione del 10 ottobre, ma mai inviato alla Commissione —;

se non ritenga opportuno perciò avviare urgenti iniziative legislative alla luce del pacchetto di « completamento » del processo legislativo, integrando l'impianto complessivo del progetto, superando le perplessità manifestate sull'impatto della riforma con le modifiche sopra richiamate;

se non ritenda che anche al fine di introdurre celermente le modifiche di cui si richiama l'urgenza non sia opportuno procedere alla ricostituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo Codice di Procedura Penale.

(2-00652) « D'Onofrio, Gerardo Bianco, Fumagalli Carulli, Cardinale, Carlo Casini, D'Andrea, Diana, Gargani, Gaspari, Margutti, Mongiello, Paganelli, Polidoro, Polizio, Scarlato, Scavone, Sorice, Vairo ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

si fa sempre più delicata la situazione degli uffici giudiziari italiani dove, da un lato, la giustizia civile soffre di una paralisi senza precedenti e, dall'altro, la giustizia penale non è in grado di provvedere con tempestività alla domanda di giustizia che sale dal Paese;

per quanto in particolare riguarda la giustizia penale, la introduzione del

nuovo Codice di Procedura Penale, le sue continue modifiche e anche i recenti interventi della Corte Costituzionale hanno creato una situazione di obbiettiva incertezza per gli operatori e, di fatto, hanno creato larghe zone di impunità derivanti dalla inefficienza dell'apparato giudiziario;

anche l'imponente aumento del numero dei detenuti nelle strutture carcerarie del Paese è in parte derivato dalla lentezza della procedura che ritarda la celebrazione dei processi —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per riportare un minimo di ordine e di funzionalità nell'apparato giudiziario e ciò sia sul versante della giustizia civile che in quello della giustizia penale, e complessivamente per assicurare autorità e credibilità all'apparato giudiziario italiano.

(2-00654) « Maceratini, Valensise, Tatarella, Anedda, Trantino ».

(31 marzo 1993).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'eccessiva lunghezza delle procedure penali per giungere alla conclusione dei processi comporta conseguenze per la sicurezza e l'immagine del Paese;

è ormai imprescindibile un adeguamento della nostra legislazione, soprattutto in materia penale, alle norme internazionali;

le ripetute revisioni del Codice di Procedura Penale attraverso le varie leggi delega susseguitesi in questi anni non sembrano in grado di assicurare azioni di prevenzione e punizione rispetto all'aumento dei delitti e dell'attività criminale organizzata;

si impone la necessità di un sempre maggiore coordinamento tra i vari ordini della Magistratura come pure un migliore coordinamento delle indagini tra Magistratura e forze di Polizia;

occorre un ampliamento dei relativi organici provvedendo contemporanea-

mente e in tempi rapidi all'installazione di una moderna strumentazione tecnologica per la raccolta dati e l'aggiornamento processuale —:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per la revisione del Codice di Procedura Penale non solo rispetto a quanto richiamato in premessa.

(2-00655) « Pecoraro Scanio, Boato ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

è intollerabile e non degna di un paese civile la lunghezza dei procedimenti penali;

è indispensabile rimuovere le cause di tale situazione a cominciare da una maggiore dotazione di mezzi umani e di mezzi tecnici al servizio della giustizia penale;

deve essere pure considerata l'ipotesi di abolire le Procure presso le Preture circondariali al fine di meglio impiegare le risorse umane nell'ambito di un unico ufficio, eventualmente mediante l'introduzione di specifiche competenze all'interno di esso;

è opportuno altresì precisare meglio ambiti e limiti della custodia cautelare attraverso una più puntuale normativa che non dia luogo a dispute interpretative;

deve inoltre essere considerata l'ipotesi di creare due distinti indirizzi con differenziazione di carriera tra requirenti e giudicanti, nel permanere di un unico inquadramento nell'ambito dell'autonomo potere giurisdizionale al di fuori di qualsiasi dipendenza del P.M. dall'esecutivo —:

se siano allo studio iniziative per la revisione del Codice di Procedura Penale e di altre leggi nel senso su esposto.

(2-00656) « Paggini, Bianchini, De Carolis ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

le disastrose condizioni del quotidiano funzionamento della macchina giudiziaria del nostro Paese si sono ulteriormente aggravate nel corso dell'anno 1992; e ciò, nonostante le ripetute proclamazioni governative circa la rilevanza e priorità dei problemi della giustizia e la declamata volontà di porre termine alla pluriennale indifferenza dello stesso Governo verso tale settore dell'attività dello Stato;

in particolare, è mancata del tutto ogni iniziativa di riforma relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ad una seria depenalizzazione, alla riforma dell'ordinamento giudiziario e degli ordinamenti processuali, alla razionalizzazione e al potenziamento dei servizi e alla riforma organica del Ministero di grazia e giustizia; materie tutte da tempo individuate, ad opera degli studiosi e degli esperti, come oggetto di ormai improcrastinabili interventi, per i quali da più parti sono state anche elaborate puntuali proposte. Anzi, il precedente Ministro non comunicava nemmeno al Parlamento la relazione sullo stato della giustizia a tal fine rimessagli dal Consiglio Superiore della Magistratura sin dal luglio 1992, avente ad oggetto un'elaborata ed esaustiva proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario, frutto di studi approfonditi condotti anche con la collaborazione di consulenti esterni di alto valore scientifico. In tal modo viene vanificato il lavoro di un intero anno della Commissione Riforma del CSM, privando il Parlamento di una importante occasione di discussione sui problemi della giustizia. Analogo comportamento omissivo è da rilevare sulla proposta del CSM relativa alla depenalizzazione, su quella relativa alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e su altre rilevanti proposte di riforma elaborate da quell'organo su vari momenti di crisi dell'istituzione giudiziaria;

sono altresì mancati i doverosi interventi di esecuzione, implementazione e sostegno delle poche riforme approvate negli anni passati dal Parlamento, tanto che il nuovo processo penale versa in stato di quasi paralisi, i tribunali si sono addirittura trovati impediti dal celebrare i dibattimenti per impossibilità di assicurare le trascrizioni delle registrazioni dello svolgimento delle relative attività, e lo stesso Governo si è visto costretto a sollecitare dal Parlamento una proroga dell'entrata in vigore della miniriforma del processo civile e dell'entrata in funzione del Giudice di Pace, a causa della mancata adozione delle misure strumentali a tali riforme, e persino del regolamento per l'istituzione del Giudice di Pace, che sarebbe stato compito del Ministro adottare tempestivamente. In tal modo sono state deluse anche le attese di quel modesto ausilio che le suddette riforme avrebbero offerto al funzionamento della macchina giudiziaria, e sono state accresciute la frustrazione e la demotivazione degli operatori. Questa frustrazione e demotivazione rischiano oggi di minare il prezioso impegno che in tanti magistrati è alimentato sia dal crescente consenso dell'opinione pubblica per il ruolo che l'istituzione giudiziaria va svolgendo sul versante della difesa della legalità nell'azione dei pubblici poteri, e sia dai primi successi che un diverso e più razionale impiego delle forze di Polizia consente di registrare nella lotta alla criminalità organizzata;

in particolare, facendo inutilmente decorrere il termine previsto dalla legge delega sul nuovo codice di procedura penale, il Governo ha impedito alla commissione bicamerale di esaminare il « pacchetto » di riforme necessarie per raccordare il detto codice al contenuto di alcune innovatrici sentenze della Corte costituzionale e, soprattutto, per rispondere alle esigenze di rapidità ed efficacia dei processi, emerse nei primi tre anni di esperienza (per esempio, rito pretorile, incidente probatorio, ecc.): omissione, questa, che — specie se posta a fronte della

prontezza del precedente ministro nel proporre modifiche al codice, estensive del divieto di pubblicazione degli atti e addirittura abrogatrici del segreto professionale — sono atte a minare la posizione di indipendenza costituzionale della magistratura e specialmente ad indebolire l'azione penale del pubblico ministero;

le carceri risultano insopportabilmente sovraffollate, ma nessuna misura di organico intervento è stata sino ad oggi presentata dal Ministro competente, mentre decine di nuovi stabilimenti penitenziari non sono ancora posti in esercizio —;

quale sia la politica della giustizia del Governo, con riferimento ai problemi e alle questioni sopra ricordate; in particolare: le ragioni che abbiano indotto il Governo a non comunicare sino ad oggi al Parlamento la relazione sullo stato della giustizia rimessagli dal CSM e le altre proposte di riforma parimenti rimessagli da tale organo e quale sia la posizione del Governo sul merito della relazione e delle proposte;

se il Ministro non ritenga di individuare precisi interventi di ordine amministrativo ed operativo intesi ad accrescere la produttività dei magistrati, a valorizzarne la professionalità e a dare funzionalità alla giustizia, e altresì per presentare le opportune proposte di riforma legislativa, in particolare dei codici, ma anche del Ministero di grazia e giustizia.

(2-00657) « Senese, Rodotà, Colaianni, Longo, Dalla Chiesa Curti, Trabacchini, Bargone, De Simone, Cesetti, Soriero ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

quale sia lo stato di attuazione del Codice di Procedura Penale detto di rito accusatorio;

se le successive modifiche non abbiano comportato contraddizioni e disfunzioni;

se non ritenga necessità conforme al rito accusatorio la separazione delle carriere del giudice e del PM, e l'abolizione della cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale, maschera della più irresponsabile discrezionalità;

se non sia apparentemente necessaria una estesa depenalizzazione dei reati minori, a cominciare dalle norme sulla droga;

se non sia necessario rivedere il meccanismo dell'avviso di garanzia.

(2-00658) « Taradash, Bonino, Ciccionesere, Pannella, Rapagnà, Elio Vito ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

le esperienze giudiziarie e sociali sviluppatesi dalla entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, dall'ottobre 1989, hanno registrato l'accumulo nel processo penale di una serie di discrasie, omissioni, ritardi e abusi applicativi, i quali hanno comportato un giudizio, pressoché unanime, di autentico fallimento del nuovo Codice;

oltre tutto l'incremento delle iniziative di azione penale dovute sia allo sviluppo della criminalità comune e di quella organizzata sia alle numerose indagini in materia di delitti cosiddetti « pubblici » e politica ha comportato un ulteriore aggravamento della esperienza negativa ed una patologia del ritardo nel processo;

una sostanziale incertezza del diritto si è andata registrando per l'intersecarsi di mini-riforme e di sentenze della Corte Costituzionale per vario grado riformatrici del Codice;

in particolare autentiche violazioni dei principi regolatrici della nuova legge penale e della norma costituzionale si sono verificati quanto a:

1) disparità tra difesa ed accusa per la posizione di privilegio da questa assunta sia quanto ai vari interventi processuali sia, va sottolineato per la parte più chiara e clamorosa, quanto alla acquisizione delle prove — capitolo ovviamente fondamentale nel processo;

2) inconcepibile privilegio della fase dell'indagine di polizia e delle indagini preliminari per la acquisizione e la valutazione delle prove, con sostanziale subordinazione della fruizione del giudice, spesso limitato ad una registrazione delle prove di accusa;

3) posizione di quasi superfluità del giudice delle indagini preliminari (GIP) ed in particolare del giudice dell'udienza preliminare (GUP): quest'ultimo nell'attuale regime dell'udienza preliminare spesso limitato ad una fruizione di... semplice passacarte per il giudizio;

4) abuso costantemente registrato delle proroghe dei termini sia per il periodo delle indagini preliminari sia per quello di custodia cautelare, con inique conseguenze quanto al diritto del cittadino di essere giudicato sollecitamente (il problema assume aspetto ancora più rilevante per i « politici » inquisiti), con conseguenze destabilizzatrici per le strutture istituzionali e quanto alla presunzione di non colpevolezza del cittadino;

5) incertezza di una parte delle normative concernenti l'avviso di garanzia, i termini di impugnazione, lo intervento della difesa in alcune fasi delle indagini preliminari;

6) mancanza totale di disciplina della normativa sulla riservatezza delle indagini preliminari e sul diritto del cittadino al rispetto della reputazione, soprattutto prima del giudizio pubblico. Incertezza sull'uso dei procedimenti speciali nelle varie fasi e gradi del giudizio;

7) totale disconoscimento della concezione della pena, quale secondo la norma costituzionale, intesa al recupero del condannato e disumanizzazione della detenzione con un protratto e pressoché indiscriminato uso dei regimi cosiddetti speciali di detenzione;

gli interpellanti sottolineano che le osservazioni di cui sopra non esauriscono di certo le critiche che si potrebbero rivolgere al sistema —:

se e quali iniziative siano allo studio per la revisione del Codice di Procedura Penale per quanto richiamato e quali iniziative di coordinamento si intendano prendere con le assemblee rappresentative onde evitare accumuli e contrasti di incidenze riformatrici.

(2-00659) « Martucci, Scarfagna ». (31 marzo 1993).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

la riforma del Codice di Procedura Penale, come è stato più volte sottolineato dalla magistratura italiana e da una parte della dottrina, nonché da alcuni interventi della Corte Costituzionale, non ha a parere degli interpellanti risposto adeguatamente alle nuove forme di criminalità organizzata ed in particolare in tema di acquisizione e di valutazione delle prove, ma soprattutto perché, introducendo istituti come il c.d. « patteggiamento », proprio di altri e diversi sistemi processuali, non ha rispettato le tradizioni giuridiche del nostro Paese, finalizzate alla ricerca della verità, sia pure processuale e caratterizzata dall'esercizio obbligatorio dell'azione penale;

si è così determinata una situazione ibrida e non coerente, che determina uno stato di incertezza e soprattutto di eccessiva lunghezza processuale che finisce per disorientare il cittadino e che vanno chiariti con un più adeguato coordinamento e

con una opportuna riforma di alcune parti del c.p.p.;

come è noto, infatti, il ricorso ai procedimenti speciali si è rivelato inferiore, per cui molti uffici giudiziari sono « ingolfati »;

si avverte, inoltre, l'esigenza di affrontare la riforma del Codice Penale da tempo preannunciata e di cui si avverte una profonda esigenza per l'accavallarsi negli ultimi anni di una serie di leggi e leggine che richiedono un inquadramento complesso e più organico, sempre a fine di garantire la certezza del diritto —:

se non ritenga opportuno, alla luce anche della particolare sensibilità del Ministro di grazia e giustizia, affrontare attivamente questi due fondamentali aspetti della giustizia penale con adeguate iniziative che non trascurino l'assetto organizzativo e strutturale;

inoltre, se non si ritenga opportuno, a tal fine, affrontare, tra l'altro rivedendo, il progetto di eliminare le sezioni distaccate delle preture italiane che stanno invece operando attivamente, rispondendo a quell'esigenza profondamente avvertita dal cittadino italiano di avere un rapporto diretto con la giustizia;

se non sia necessario, altresì, non sopprimere le case mandamentali che sono molto più idonee delle grandi carceri ad affrontare l'aspetto rieducativo della pena e della sua espiazione.

(2-00660)

« Ferri ».

(31 marzo 1993).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — atteso che:

il nuovo Codice di Procedura Penale rappresenta uno dei momenti più alti della riforma dello Stato in generale e della piena affermazione dello Stato di diritto in particolare, costituendo esso il punto di saldatura più concreto ed effi-

cace tra le garanzie costituzionali e la funzionalità ordinamentale della giustizia;

lo snellimento del procedimento penale attraverso il rito abbreviato costituisce uno dei punti di forza dell'intero impianto e quindi va favorito in tutti i suoi aspetti;

sussistono dubbi di costituzionalità, evidenziati anche dalla Corte costituzionale, relativamente al diritto alla riduzione della pena riconosciuto agli imputati che rinunciano a far valere la propria tesi difensiva in dibattimento e la discrezionale valutazione del Pubblico Ministero in ordine al diritto di accesso a tale trattamento, impedendo quindi in concreto la effettiva applicazione del principio di uguaglianza che dovrebbe invece consentire l'accesso al rito abbreviato a tutti gli imputati;

nel corso dei primi tre anni di applicazione del nuovo Codice di Procedura Penale è stata ravvisata la necessità di procedere a correttivi e modifiche che sole potrebbero portare ad una maggiore e più concreta funzionalità del nuovo impianto normativo proprio nei suoi punti fondamentali, come quello della prova e dell'udienza preliminare;

nel primo periodo di applicazione del nuovo Codice di Procedura Penale non si è dunque provveduto a porre in essere quelle modifiche e quei correttivi relativi, in particolare, ai punti sopraccitati;

alla luce dei recenti, inquietanti avvenimenti, numerose sono le perplessità e le preoccupazioni da più parti rilevate circa la concreta applicazione di norme che troppo spesso risultano disattese e che producono problemi di non secondaria importanza che attengono alla sfera della dignità personale e sociale dell'imputato, impedendo quindi la realizzazione di quel quadro di eguaglianza e garanzie indispensabili ad un corretto rapporto tra Stato e cittadino —:

a) quali siano le valutazioni del Governo in merito all'attuazione del nuovo

Codice di Procedura Penale nei suoi primi tre anni di applicazione;

b) se il Governo non ritenga di dover provvedere a porre in essere modifiche legislative relative alle questioni sopracitate;

c) come intenda intervenire al fine di garantire la corretta applicazione delle

norme del nuovo Codice di Procedura Penale.

(2-00661) « Poti, Buffoni, Lucarelli, Mastrantuono, Farigu, Landi, Maccheroni, Breda, Sollazzo, Giuseppe Albertini, Del Basso De Caro, La Gloria ».

(31 marzo 1993).

COMUNICAZIONI

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 1° aprile 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOLOGNESI ed altri: « Trasferimento di beni dal demanio marittimo dello Stato a quello dei comuni sedi di strutture portuali » (2492);

INNOCENTI ed altri: « Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune » (2493);

BONATO: « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2494);

BONATO: « Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti » (2495);

SAVINO: « Nuove norme per l'elezione alla Camera dei deputati » (2496);

SUSI ed altri: « Riassetto delle circoscrizioni provinciali della regione Abruzzo » (2497);

BOLOGNESI ed altri: « Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili » (2498);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2499);

GIANNOTTI ed altri: « Disposizioni in materia di contribuzione sanitaria e di razionalizzazione della spesa per l'assistenza sanitaria » (2500);

FERRI: « Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (2501);

CERUTTI: « Istituzione di un fondo per incentivare il riciclo ed il recupero dei materiali cartacei » (2502);

DE BENETTI: « Istituzione di un garante e di una Consulta nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti » (2503);

OLIVO ed altri: « Delega al Governo per il riordino delle Accademie di belle arti in ABA - Facoltà delle arti » (2504);

POTÌ: « Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme in provincia di Lecce » (2505).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RAPAGNÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività della SARA (Società autostrade romane ed abruzzesi) e sulla successiva gestione fuori bilancio denominata ex-SARA » (2506);

FORTUNATO: « Disciplina dei sondaggi preelettorali » (2507).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **FARIGU e PIRO:** « Norme per il sostegno all'integrazione

scolastica e sociale dei soggetti minorati sensoriali » (2269) (annunziata nella seduta del 18 febbraio 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Nucci Mauro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Modifiche agli articoli 9, 24, e 32 della Costituzione » (1448);

LIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive » (2356) (Parere della II, della V, della VIII e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

MASTRANTUONO ed altri: « Modifica dell'articolo 13 e abrogazione dell'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del giudice di pace" » (2282) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

TASSI: « Modifica all'articolo 31 del codice penale, in materia di condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte » (2300) (Parere della I Commissione);

TASSI: « Modifiche agli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, concernenti la richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato » (2322) (Parere della I Commissione);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti mes-

sicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991 » (2312) (Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

PASETTO e PARIGI: « Ripristino della deducibilità dal reddito imponibile degli oneri sostenuti da privati per la conservazione di beni culturali » (2414) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

S. 281-821-1962. — Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private » (Approvata dal Senato) (2467) (Parere della I, della II, della V, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie) (Rinviata dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, nella X legislatura);

alla IX Commissione (Trasporti):

TARADASH ed altri: « Disposizioni in materia di sicurezza degli autoveicoli » (2113) (Parere della I, della II e della X Commissione);

FERRI: « Modifica all'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di abilitazione alla guida dei motocicli » (2301) (Parere della I e della II Commissione);

SUSI ed altri: « Norme per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Avezzano-Sulmona-Pescara » (2393) (Parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

GRIPPO ed altri: « Soppressione dell'Ente autonomo Volturmo » (2302) (Parere

della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

TURCO e SERAFINI: « Estensione del diritto ai riposi giornalieri di maternità al padre lavoratore » (358) (Parere della I, della V e della X Commissione);

RATTO e SBARBATI CARLETTI: « Inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti » (2368) (Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

BORGOGGIO: « Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, concernente i requisiti soggettivi degli informatori scientifici del farmaco » (2250) (Parere della I e della VII Commissione);

BOTTINI ed altri: « Agevolazioni a favore dei sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 » (2341) (Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX e della X Commissione);

« Nuove norme sulla tutela della salute mentale » (2355) (Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

BAMPO ed altri: « Norme per l'importazione da paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione » (2277) (Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della X e della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie).

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di ieri 1° aprile 1993 della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

S. 773-912 — Senatori BISCARDI ed altri: « Disposizioni per la piena attua-

zione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare » (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (2237).

Nella riunione odierna della X Commissione permanente (Attività produttive), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

SANESE ed altri: « Istituzione del sistema italiano di certificazione » (936); Norme per l'organizzazione del sistema italiano di certificazione e per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Istituzione di un sistema di controlli a tutela dei consumatori e dei cittadini » (1092); PATRIA ed altri: « Norme per le attività di certificazione e dei prodotti e dei sistemi di qualità aziendali » (1205), in un testo unificato con il titolo: « Norme sul sistema di certificazione » (936-1092-1205).

Conferma dell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa e richiesta di parere ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, con il parere della I, della V, della VI, della VIII, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, sia trasferito alla sua competenza primaria:

« Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo » (2292).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza della Camera ha ritenuto che debba esser confermata la competenza della XIII Commissione permanente (Agricoltura) e che il parere della X Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della VIII, della IX e della X Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria:

BARZANTI ed altri: « Norme in materia di produzione e vendita di carburanti di origine vegetale » (2152).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza della Camera ha ritenuto di poter accogliere la richiesta e che il parere della XIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Annunzio della presentazione di una relazione da parte della II Commissione (Giustizia).

Il Presidente della II Commissione permanente (Giustizia) in data 1° aprile 1993 ha presentato, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, la relazione della Commissione stessa sui problemi della giustizia in Italia, approvata nella seduta del 30 marzo 1993 (doc. XVI, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato ROCCHETTA per la circostanza aggravante di

cui all'articolo 595, comma terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) in relazione alla domanda di autorizzazione a procedere di cui al doc. IV, n. 17 (doc. IV, n. 248);

nei confronti del deputato BONSIGNORE per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, 323, commi primo e secondo, 353, commi primo e secondo, e 317 dello stesso codice (abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e concussione, continuati e aggravati) (doc. IV, n. 249);

nei confronti del deputato LANGA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) (doc. IV, n. 250).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emanata il 2 aprile 1993 con la quale il predetto Ufficio dichiara che, a seguito della entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale », le operazioni relative al referendum per l'abrogazione parziale del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali non hanno più corso.

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 26 marzo 1993, copia della sentenza n. 121 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 243), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 23 giugno 1961, n. 520 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale), nella parte in cui si applica anche ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 122 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 244, con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Trani — sezione distaccata di Canosa di Puglia »;

n. 123 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 245), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Perugia »;

n. 124 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 246), con la quale ha dichiarato:

« che non spettava alla regione Puglia il potere di stipulare la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta a Tirana l'11 luglio 1992 con i ministri dell'educazione e del lavoro del Governo albanese e, di conseguenza, annulla l'atto in questione »;

n. 128 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 247), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla regione Lombardia, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione (in connessione con l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'articolo 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158), nonché dalla regione Toscana, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, 97 e 119 della Costituzione;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui dispone la conversione in legge dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, sollevata dalla regione Lombardia in riferimento agli stessi parametri sopra indicati;

3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992 e, *in parte qua*, della legge di conversione n. 359 del 1992, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione ».

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 2 APRILE 1993

n. 129 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 248), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 446, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di Padova »;

« 2) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 517 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Nuoro »;

n. 130 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 249), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 77 (*recte*: 76) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino ».

n. 131 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 250), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'articolo 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Pescara ».

n. 132 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 251), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato, e per esso al ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le tesorerie regionali somme, in deposito nei conti correnti intestati alle singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo inferiore a quello legittimamente richiesto dalle regioni interessate ai sensi dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria per il 1981) e dell'articolo 2

della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

n. 133 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 252), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751), sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo e secondo comma, 101 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili ».

n. 134 del 25 marzo 1993 (doc. VII, n. 253), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 554, 408, 427, 542 del codice di procedura penale, e 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 244, 245, 248, 249, 250, 252 e 253);

alla XI Commissione (doc. VII n. 243);

alla I e alla III Commissione (doc. VII, n. 246);

alla I e alla V Commissione (doc. VII, n. 251);

alla V e alla VI Commissione (doc. VII, n. 247);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Annunzio di interpellanze
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pub-

blicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

**ALA11-167
Lire 1000**